II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1980

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e dei due scambi di lettere ad esso relativi

(80/255/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau devono firmare, il 27 febbraio 1980, un accordo sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e due scambi di lettere ad esso relativi ;

considerando che tramite questo accordo e i testi ad esso relativi il governo della Guinea-Bissau autorizza taluni pescatori della Comunità a pescare al largo della costa della Guinea-Bissau ;

considerando che la campagna di pesca al largo della costa della Guinea-Bissau è attualmente in corso e che, in assenza di sufficienti possibilità di pesca alternative, l'interesse imperativo dei pescatori della Comunità esige che essi possano accedere alle acque in questione ; che è quindi indispensabile che l'accordo con la Guinea-Bissau sia applicato al più presto possibile ;

considerando che per questo motivo le due parti hanno convenuto di applicare provvisoriamente l'accordo e i testi ad esso relativi mediante uno scambio di lettere da effettuare alla data della firma dell'accordo ;

considerando che è opportuno approvare questo accordo in forma di scambio di lettere in base all'articolo 103 del trattato, in attesa dell'approvazione definitiva dell'accordo in base all'articolo 43 del trattato,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e dei due scambi di lettere ad esso relativi.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI